TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Presidenza del Tribunale

Via le Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel.055/7996407

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

Disposizione di servizio n 271 del 2026

Oggetto: circolare ministeriale DAG. Prot. 222569.U del 05/11/2026 - Chiarimenti su organi e forme di notificazione dei decreti di liquidazione nel processo penale - Termini per proporre opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Il Presidente

viste le disposizioni di servizio n. 192/2026 (per il Tribunale di Firenze) e n. 23/2026 (per il GdP di Firenze) emesse a seguito della circolare DAG Prot. 153182.U del 25 luglio 2026, considerati i recenti chiarimenti ministeriali di cui alla nota DAG. Prot. 222569.U del 05/11/2026 relativamente ad organi e forme di notificazione dei decreti di liquidazione nel processo penale, a parziale modifica delle stesse

DISPONE

che la notificazione dei decreti di liquidazione emessi nell'ambito dei procedimenti penali avvenga a cura delle cancellerie secondo quanto previsto dagli artt. 148 e seguenti c.p.p.

Come precisato dal Ministero *tale norma, dopo la riformulazione per effetto della riforma Cartabia, reca una disciplina unitaria con riferimento agli "organi" e alle "forme delle notificazioni", stabilendo al primo comma che* ***la modalità ordinaria di notificazione degli atti (fatte salve diverse previsioni normative) avviene a cura della cancelleria o della segreteria con modalità telematiche tramite gli applicativi in uso agli uffici giudiziari;*** *la norma dispone altresì (al comma 4) che in tutti i casi in cui non sia possibile eseguire le notificazioni ai sensi del comma primo o, in subordine, dei commi secondo e terzo, per espressa previsione di legge (qualora sia, cioè, disposta la consegna a mani dell'interessato), per l'assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per la sussistenza di impedimenti tecnici, la notificazione sia effettuata dagli organi e nelle forme previste dalle disposizioni successive…. Deve pertanto concludersi nel senso che,* ***nel processo penale, la notifica del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve avvenire in favore del beneficiario e delle parti con le modalità indicate dagli artt. 148 e ss c.p.c.***

Quanto all'attestazione di esecutività, da apporre sui decreti secondo le istruzioni già impartite, si rammenta che la sola comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve per proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002. In assenza di notificazione, trova applicazione il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Per i procedimenti civili restano confermate le indicazioni già fornite laddove la notificazione è effettuata a cura delle parti private, fatti salvi ulteriori chiarimenti interpretativi da parte del Ministero o modifiche della normativa.

La presente disposizione ha efficacia immediata. Si comunichi al personale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, agli Uffici del Giudice di Pace di Firenze ed Empoli e all'URP.



ANGELO ANTONIO PEZZUTI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
06.11.2026 14:37:02
GMT+01:00